**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

PER LA

***“ridefinizione delle Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci emerse dagli studi di microzonazione sismica effettuati nel territorio dei Centri abitati di Barete e Pizzoli in provincia de L’Aquila, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”***

TRA

il Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25.01.1957, in qualità di Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (P.I. 06838821004) con sede legale in Roma - Via di Vigna Murata 605, in seguito denominato “INGV”;

E

il Prof. Nicola Mammarella, nato a Guardiagrele (CH) il 18/04/1973, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (Pescara) (P.I. 01335970693) con sede legale in Chieti Scalo, Via dei Vestini 31, in seguito denominato “DiSPUTer”;

il Prof. Marcello Vasta, nato a Palermo (PA) il 23/07/1966, in qualità di Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (Pescara) (P.I. 01335970693) con sede legale in Chieti Scalo, Via dei Vestini 31, in seguito denominato “INGEO” .

congiuntamente “le Parti”:

\*\*\*\*

**Premesso:**

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INGV n. 193/2020 del 30/09/2020 è stato approvato l’Accordo di collaborazione scientifica (di seguito “Convenzione o Accordo commissariale”) tra l’INGV e il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito “Struttura Commissariale”) per la realizzazione di studi di approfondimento in Zone di Attenzione (ZA) per Faglie Attive e Capaci (FAC), al fine di garantire la massima sicurezza possibile del processo di ricostruzione dopo gli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016;

**-** che i Dipartimenti DiSPUTer e INGEO hanno già svolto, in materia di studio delle Faglie Attive e Capaci (FAC), attività di ricerca e di microzonazione sismica nel territorio ricompreso nei Centri abitati di Barete e Pizzoli in provincia de L’Aquila, i cui risultati apporterebbero un contributo scientifico importante agli studi richiesti dalla Struttura Commissariale all’INGV;

- che, a tal riguardo, la condivisione dei dati e dei prodotti dell’attività scientifica dei Dipartimenti DiSPUTer e INGEO, inerenti allo studio delle Faglie Attive e Capaci, consente di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi previsti dall’Allegato tecnico del predetto Accordo commissariale;

- che, peraltro, l’acquisizione del materiale e dei dati scientifici elaborati dai Dipartimenti DiSPUTer e INGEO consente di ottimizzare il completamento di indagini già svolte da altri Enti, con conseguente risparmio di risorse strumentali e umane a beneficio di entrambe le Parti;

**Ritenuto:**

- che, in effetti, la stipula di accordi con altri Enti o Istituzioni di Ricerca consente alle parti di beneficiare delle conoscenze e degli studi pregressi di cui questi sono detentrici, misurandone al contempo il concreto impatto con le attività oggetto della Convezione commissariale;

- che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, di concludere accordi tra loro *“per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

**-** che il presente Accordo trae origine dalla Convenzione commissariale e pertanto, al pari di quest’ultima, persegue una finalità scientifica a vantaggio dell’intera collettività;

- che in particolare l’attività richiesta ai Dipartimenti DiSPUTer e INGEO si esaurisce nell’ambito della Convenzione commissariale e ne riflette la causa e la funzione di interesse pubblico;

- che i costi e i risultati dell’attività di studio sono condivisi tra le Parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse;

**Visti** gli articoli 5, comma 6, e 158, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 – PREMESSE**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. L’Accordo commissariale richiamato in premessa, stipulato tra l’INGV e la Struttura Commissariale, si intende integralmente richiamato nel presente articolo ~~ed è riportato nell’Allegato 1~~.

**ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’**

1. Con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare nelle attività di studio e ricerca per la ridefinizione delle Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci emerse dagli studi di microzonazione sismica effettuati nei territori riportati nell’Articolo 2, comma 2, lettera c), della Convenzione commissariale, comprendenti i Centri abitati di Barete e Pizzoli in provincia de L’Aquila.
2. I Dipartimenti DiSPUTer e INGEO condividono con INGV i risultati scientifici e i dati delle indagini già in suo possesso nel territorio di cui al precedente comma 1.

**ART. 3 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’**

1. Il Programma delle attività per il territorio indicato all’articolo 2, comma 1 è eseguito secondo il Documento tecnico redatto dai Geologi della Struttura Commissariale e allegato all’Accordo commissariale di cui alle premesse ~~(Allegato 1)~~, che le parti leggono e approvano integralmente.
2. Le fasi di studio indicate nel Documento tecnico di cui al precedente comma 1 sono le seguenti:

**FASE 1** - La prima fase di studio sarà mirata alla distinzione delle FAC riportate nella cartografia di microzonazione sismica meritevoli di approfondimento da quelle che possono essere riclassificate, in quanto non coerenti con il modello sismotettonico regionale e con gli indizi di carattere geologico e geomorfologico, in accordo con le informazioni pregresse e a seguito delle eventuali sopralluoghi e indagini realizzate in campo.

**FASE 2** – La seconda fase di studio sarà incentrata sulla raccolta di tutti gli elementi informativi specifici (esecuzione di rilievi e indagini *ex-novo*) utili alla ridefinizione della traccia di ciascuna FAC (o tratto di FAC) ed eventualmente alla riperimetrazione della ZA per FAC. Per ciascuna FAC sarà realizzato un quadro di sintesi.

1. Le Parti concordano che si potrà in qualsiasi momento procedere all’aggiornamento del Programma delle attività, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso;
2. Eventuali revisioni sostanziali del Programma delle attività saranno definite con atti aggiuntivi al presente Accordo.

**ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’**

1. Le operazioni descritte nel Programma delle attività e nel Documento tecnico indicato nell’articolo 3 saranno svolte con sinergia e collaborazione tra le Parti mediante il supporto e il coordinamento del Gruppo di Lavoro istituito dall’articolo 7 dell’Accordo commissariale, nominato con decreto del Presidente dell’INGV.
2. I risultati delle attività previste nel presente Accordo saranno trasmessi al Referente dell’INGV con una Relazione tecnica all’esito della Fase 1 e una Relazione finale illustrativa all’esito della Fase 2 entro i termini previsti dall’articolo 8.
3. Le relazioni di cui al comma precedente, comprensive dei livelli informativi dei tematismi prodotti in formato shape file (UTM33 – WGS), saranno consegnate al Referente dell’INGV mediante modalità telematica, nel rispetto dell’art. 47 D.lgs. 82/2005.

**ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività.
2. L’INGV si occuperà, per il tramite del Referente Scientifico, di organizzare e programmare gli incontri che si renderanno necessari per l’espletamento delle attività previste dall’articolo 3, al fine di consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia e per monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti.
3. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché i materiali e la documentazione tecnica in materia.

**ART. 6 – REFERENTI**

* 1. I Responsabili scientifici (anche “Referenti” nel presente Accordo) designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

1. per l’INGV, il Dr. Geol. Vincenzo Sepe;
2. per i Dipartimenti DiSPUTer e INGEO: il Prof. Dr. Geol. Paolo Boncio;
   1. I Dipartimenti DiSPUTer e INGEO dichiarano di costituire un gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Dr. Geol. Paolo Boncio, composto dai Prof.ri Paolo Boncio e Bruno Pace (DiSPUTer) e dai Prof.ri Tommaso Piacentini e Alberto Pizzi (INGEO).
   2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i Responsabili scientifici sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
   3. Nell’ambito delle attività affidate al DiSPUTer e INGEO collaboreranno i dottori Anna Maria Blumetti e Felicia Papasodaro (ISPRA), Marco Moro, Stefano Gori e Emanuela Falcucci (INGV) e il prof. Michele Saroli (Università di Cassino).

**ART. 7 – RESPONSABILITA’**

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
2. Ciascuna Parte si conformerà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 8 - DURATA**

1. Il presente Accordo è riferito al Programma delle Attività di cui all’articolo 3 e potrà essere rinnovato con un nuovo atto, previo accordo tra le parti.
2. Le attività della Fase 1 avranno inizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo e dovranno essere concluse entro il 15.12.2020, mentre le attività di cui alla Fase 2 dovranno essere concluse entro 75 giorni dalla stipula del verbale di inizio attività, sottoscritto dai Referenti dell’Accordo commissariale, per l’inizio della Fase 2, in modo tale da consentire all’INGV di integrare i risultati ottenuti con le altre attività svolte nell’ambito dell’Accordo commissariale.

**ART. 9 – RIMBORSO**

1. In considerazione del comune interesse al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, le parti si impegnano a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.
2. L’INGV erogherà ai Dipartimenti DiSPUTer e INGEO dell’Università degli Studi di Chieti un rimborso dei costi sostenuti pari ad un importo TOTALE ~~forfettario~~ MASSIMO di € 15.000 (quindicimila/00) per la Fase 1 e di € 25.000 (venticinquemila/00) per la Fase 2, come da tabella allegata (~~Allegato 2~~).
3. Gli importi di cui al precedente comma 2 saranno corrisposti dall’INGV ai Dipartimenti DiSPUTer e INGEO dell’Università degli Studi di Chieti entro 30 giorni dalla ricezione del rimborso da parte della Struttura commissariale delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 10, comma 2 dell’Accordo commissariale, e comunque, in ogni caso, dopo che l’INGV avrà acquisito le Relazioni previste dall’art. 4, comma 2 a conclusione delle singole fasi di attività.
4. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso di spese per attività di ricerca, il finanziamento correlato è fuori campo di applicazione I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 600/73.

**ART. 10 – COMUNICAZIONI**

Ai fini del presente accordo, le Parti stabiliscono che le comunicazioni di carattere ufficiale dovranno essere effettuate in via riservata tra i Responsabili scientifici tramite i seguenti indirizzi P.E.C.:

- Per INGV: Dr. Geol. Vincenzo Sepe, [aoo.roma@pec.ingv.it](mailto:aoo.roma@pec.ingv.it)

- Per i Dipartimenti DiSPUTer e INGEO: Prof. Dr. Geol. Paolo Boncio, [disputer@pec.unich.it](mailto:disputer@pec.unich.it)

**ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. In relazione al Regolamento UE 679/2016, recepito con D. lgs. 10 agosto 2018 n. 101, le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.
2. Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

**ART. 12 – FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Art. 13 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI**

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all’altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

**ART. 14 – REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, e verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Il presente atto è soggetto a bollo fin dall’origine ai sensi art. 2 della Tariffa - Parte I - Allegato A) del DPR n.642/1972. L’imposta è assolta in modo virtuale dall’Ateneo (Prot. n. 3843 del 21/01/2008) l’INGV provvederà a rimborsare 1/3 della somma;
3. Tutte le eventuali ulteriori spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, ~~bolli e~~ copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Si richiama la seguente documentazione che, pur non allegata materialmente, è parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare nella stesura di cui alle PEC inviata alle controparti da \_ con prot. n. del ....

1. Accordo tra INGV e Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e relativo allegato tecnico e piano finanziario

2. Piano finanziario del presente Accordo.

Il Presidente dell’INGV

Prof. Carlo Doglioni

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento DiSPUTer

Prof. Nicola Mammarella

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento INGEO

Prof. Marcello Vasta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_